

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **532/1990** (ECLI:IT:COST:1990:532)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **14/11/1990**; Decisione del **28/11/1990**

Deposito del **03/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **12/12/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16665**

Atti decisi:

N. 532

ORDINANZA 28 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bartolotta Massimiliano,

imputato del reato di diserzione aggravata (artt. 148 n.2, 154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 15 maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto assicura agli stessi l'impunità;

Considerato che identica questione è stata trattata da questa Corte con la sentenza n. 469 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P., sollevata dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.